Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134.
Norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali . . . . . Pag. 5725

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135.
Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti . Pag. 5726

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136.
Modificazione del trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio . . . . . Pag. 5726

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137.
Modificazione del trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele . . . . . Pag. 5727

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138.
Modificazione del trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati . . . . . Pag. 5727

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2139.
Determinazione della misura del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni degli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura, per l'anno accademico 1935-36 . Pag. 5727

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2140.
Istituzione presso la Regia università di Torino della Facoltà di magistero . . . . . Pag. 5728

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2141.
Norme di attuazione del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolezze per la sottoscrizione al prestito nazionale, Rendita 5 per cento . . . . . Pag. 5728

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2142.
Autorizzazione alla Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena ad accettare un legato . . . . . Pag. 5730

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2143.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità. Pag. 5730

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2144.
Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare una donazione . . . . . Pag. 5730

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1935-XIV.
Nuovi divieti di esportazione . . . . . Pag. 5730

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1935-XIII.
Ripartizione della provincia di Ravenna in cinque gruppi di Comuni agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni . . . Pag. 5730

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma italiana . Pag. 5731

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda . . . Pag. 5732

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolezze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » . . . . . Pag. 5732

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 5732
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 5733
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 5734

Ministero delle corporazioni:
Elenco n. 22 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935. Pag. 5734
Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . . Pag. 5737

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche . . Pag. 5737

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134.
Norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di emanare disposizioni per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La pubblicazione degli atti relativi alle società commerciali, che a termini delle disposizioni vigenti deve essere fatta per esteso nel Bollettino ufficiale delle società per azioni, ha luogo mediante inserzione a pagamento nel detto Bollettino di un estratto degli atti medesimi, accompagnato dalla indicazione della data del deposito e dell'annotazione o della trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale.

Art. 2. — E' abolito l'obbligo dell'affissione nella sala del tribunale, nella sala del Comune e nei locali della borsa più vicina, prescritto dagli articoli 90, 91, 92 e 96 del Codice di commercio o dalle altre disposizioni di legge che richiamano gli articoli stessi.

Art. 3. — Le ulteriori norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con le altre disposizioni in vigore saranno date con successivi decreti Reali

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1936 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. **2135**.

Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 793, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale di alcuni prodotti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abrogato il R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 793, con il quale venne stabilito il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

Ai prodotti indicati nel predetto Regio decreto-legge, da qualsiasi Paese originari o provenienti, si rendono applicabili i relativi dazi specifici generali, oltre il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2. — Ai prodotti di cui alle sottonotate voci della tariffa doganale, da qualsiasi Paese originari o provenienti, si rendono applicabili i relativi dazi specifici generali, oltre il dazio del 15 per cento sul valore:

Numero lettera della tariffa		Denominazione delle merci
ex 187		Filati di cotone per ricamare a mano, lucidi o no, ritorti a due od a più capi, bianchi o colorati, preparati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili.
ex 204		Pizzi:
	a)	Greggi:
		1) ordinari
		2) fini
	b)	altri:
		2) fini
ex 493		Contatori:
	c)	di acqua, pesanti, ciascuno:
		1) più di 5 chilogrammi
		2) fino a [illegible] chilogrammi.

Art. 3. — Cessano di essere applicabili i dazi convenzionali di L. 367 e di L. 735 al quintale previsti dalla voce 911 lettera *e*), 1 e 2 della vigente tariffa doganale, rispettivamente per le mercerie non nominate comuni e fini.

Art. 4. — Il primo comma della nota alla voce 911 della vigente tariffa doganale è così modificato:

« Gli oggetti rimandati dal repertorio a « Mercerie » senza indicarne la specie, quando sono formati esclusivamente di legno si classificano fra le mercerie di legno; quando sono formati esclusivamente di gomma elastica o di vetro, oppure di queste materie con accessori necessari di altra materia non aventi carattere di guarnizione, si classificano fra le mercerie di gomma elastica o di vetro; quando sono fatti principalmente di metallo comune, si classificano fra le mercerie di metallo; quando sono fatti prevalentemente di pelle, si classificano fra le mercerie di pelle ».

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. **2136**.

Modificazione del trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 568, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio, e delle analoghe materie zuccherine, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° — L'art. 1 è sostituito dal seguente:

L'imposta sulla fabbricazione del glucosio e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . L. 200
glucosio liquido . . . . » 100

Nelle stesse misure sono applicate l'imposta di fabbricazione e la sopratassa di confine sul maltosio e gli sciroppi di maltosio, che nel consumo possano servire agli usi del glucosio.

L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, e la sopratassa di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero, sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

liquido, contenente sino all'80 per cento di zucchero invertito, L. 285;

solido o contenente più dell'80 per cento di zucchero invertito, L. 332.

Nella stessa misura sono applicate l'imposta e la sopratassa di confine sul levulosio.

2° — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio o sciroppi di maltosio, levulosio o zucchero invertito dev'essere in possesso di licenza di esercizio soggetta a tassa nelle seguenti misure:

a) L. 100 per la fabbricazione esclusiva di prodotti liquidi;
b) L. 200 per la fabbricazione esclusiva di prodotti solidi;
c) L. 250 per la fabbricazione di prodotti solidi e liquidi.

La licenza vale per la persona o ditta e per il luogo in essa indicati ed ha efficacia per l'anno solare per il quale è rilasciata.

Art. 2. — Le disposizioni vigenti per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio saranno applicate anche nei riguardi dell'imposta sulla fabbricazione dello zucchero invertito e del levulosio.

Art. 3. — È abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 568.

Art. 4. — La misura dei diritti di licenza, stabilita dall'art. 1, n. 2 del presente decreto, sarà applicata con decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. **2137**.

Modificazione del trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
39-*bis*	Zucchero invertito:			
a)	liquido, contenente sino a 80 % di invertito	Q.le	150	—
b)	solido o contenente più di 80 % di invertito	»	165	—
	Sullo zucchero invertito, tanto liquido quanto solido, si riscuote, oltre al dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura uguale alla rispettiva imposta interna di fabbricazione.			
42	Miele di ogni sorta	»	420	—

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2. — La voce « Levulosio » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

Voci di repertorio	Voci della tariffa	
Levulosio . . . . *Come*	Zucchero invertito	39-*bis*

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. **2138**.

Modificazione del trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
794	Colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati:			
a)	d'alluminio.	Q.le	150	2 —
b)	altri	»	90	1.5

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. **2139**.

Determinazione della misura del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni degli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura, per l'anno accademico 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2502, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, contenente norme per l'esecuzione del suddetto decreto-legge;

Sentito l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il premio che gli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, e dal R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, è, per l'anno accademico 1935-36, fissato in lire quindici annue per ogni studente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2140.

Istituzione presso la Regia università di Torino della Facoltà di magistero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Considerato che l'Istituto superiore di magistero di Torino, di cui ai Regi decreti 1° settembre 1925-III, n. 1598 e 26 febbraio 1934-XII, n. 722, ha fatto voti per entrare a far parte della Regia università degli studi di Torino come Facoltà di magistero, cessando di funzionare come Istituto libero;

Ritenuta l'opportunità di secondare i voti anzidetti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV è istituita presso la Regia università di Torino una Facoltà di magistero, con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero.

Al ruolo dei professori della Regia università di Torino sono aggiunti sei posti che vengono assegnati alla Facoltà anzidetta.

Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia università è diminuito della somma annua di L. 177.000, corrispondente alla spesa media per i sei posti di professore di ruolo di cui al precedente comma. Tuttavia, per ciascuno di tali posti che non risulti coperto, lo Stato corrisponde all'Università, in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue L. 29.500.

Le tasse e sopratasse scolastiche sono stabilite nella misura di cui alla tabella *N* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e sono devolute in conformità alle disposizioni dell'art. 152 del testo unico predetto, applicandosi per la tassa di concorso per l'ammissione la disposizione dell'art. 225, secondo comma, del testo unico medesimo.

Art. 2. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV l'Istituto superiore di magistero di Torino è soppresso.

Dalla stessa data i professori di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori della Facoltà di magistero presso la Regia università di Torino ed il personale di segreteria e subalterno passa a carico dell'Università medesima col trattamento previsto nel regolamento interno per le corrispondenti categorie di personale, conservando *ad personam*, salvo riassorbimento con i successivi aumenti di assegni, l'eventuale eccedenza dell'attuale trattamento economico complessivo per stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, rispetto a quello complessivamente dovuto per gli stessi titoli a seguito dell'inquadramento nei ruoli universitari.

I concorsi già banditi per i posti di professore del soppresso Istituto sono validi per i posti assegnati alla Facoltà.

Art. 3. — La gestione economica e contabile della Facoltà costituisce nel bilancio della Regia università una sezione distinta sulla quale peraltro farà carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata, a' sensi dell'art. 1, comma terzo, del presente decreto, al contributo corrisposto dallo Stato all'Università.

Il patrimonio del soppresso Istituto, le rendite a questo comunque pertinenti, i contributi di enti e di privati ed il provento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, delle tasse per studenti fuori corso e delle sopratasse di ripetizione d'esami sono assegnati alla Regia università, restando, però, destinati al funzionamento della Facoltà, alla quale restano altresì assegnati i locali in cui ha sede l'Istituto.

Può inoltre il Consiglio d'amministrazione, ove le esigenze del funzionamento della Facoltà lo richiedano, disporre in favore di essa le necessarie integrazioni a carico del bilancio generale dell'Università.

Art. 4. — In relazione alla disposizione del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, il n. 10 della tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è integrato con l'aggiunta seguente: « *h*) Facoltà di magistero: posti di ruolo 6 ».

In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 1 il contributo dello Stato di cui al n. 10 della tabella *A* annessa al sopracitato testo unico è diminuito di L. 177.000.

Art. 5. — Gli studenti del soppresso Istituto di magistero di Torino passano di diritto alla Facoltà di magistero istituita nella Regia università di Torino, presso la quale si inizieranno o continueranno gli esami di concorso per l'ammissione e gli esami di profitto, promozione e diploma della sessione autunnale, indetti o iniziati presso il soppresso Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV n. 2141.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolezze per la sottoscrizione al prestito nazionale, Rendita 5 per cento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, che dà la facoltà di emanare norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del detto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » considerate nel R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, saranno effettuate, presso gli Istituti partecipanti al Consorzio costituito per il collocamento del prestito, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto e giusta le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, e nel decreto Ministeriale 26 settembre 1935-XIII.

Art. 2. — Le domande di sottoscrizione, redatte su carta libera, devono essere sottoscritte, senza obbligo di firma autenticata, dal titolare dei certificati nominativi del Prestito redimibile 3,50 per cento, emessi in virtù del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, oppure dei depositi di titoli al portatore del detto prestito presso la Cassa dei depositi e prestiti, Istituti, o privati.

Se il titolare del certificato nominativo o del deposito abbia costituito un mandatario speciale o generale, la domanda potrà essere sottoscritta dal mandatario, purchè ad essa sia unita copia autenticata del mandato.

Per le persone giuridiche pubbliche o private e per le persone incapaci o di capacità limitata, la domanda sarà sottoscritta dai legali rappresentanti, senza obbligo di provare tale qualità.

Se il titolare del certificato o del deposito sia deceduto, la domanda potrà essere sottoscritta dal possessore del certificato nominativo, oppure da chiunque è interessato al deposito, purchè versi in contanti ed in unica soluzione la quota integrativa di lire 15 ogni 100 lire di capitale nominale sottoscritto al prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

La prova della qualità di erede sarà data al Debito pubblico oppure al depositario, quando venga chiesto il tramutamento al portatore della « Rendita 5 per cento » a libera disposizione ovvero la restituzione totale o parziale del deposito.

Per i certificati nominativi in deposito, presso Istituti o presso privati, la domanda potrà essere firmata dal possessore del titolo, presumendosi il consenso del titolare del certificato.

Art. 3. — Nelle domande saranno descritti i certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento per numero d'iscrizione e valore capitale nominale ed i depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti, Istituti o privati per numero di polizza o di ricevuta, e sarà anche indicato l'importo, in valore capitale nominale, della rendita 5 per cento di cui si intenda avere la libera disponibilità, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090.

Il suddetto importo potrà essere uguale o inferiore al 20 per cento del capitale nominale della rendita 5 per cento sottoscritta,

che corrisponde alla parte che eccede il valore dei titoli del prestito redimibile 3,50 per cento stabilito dal 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, in lire 80 per ogni 100 lire di capitale nominale.

La somma a libera disposizione dovrà essere arrotondata a lire cento di capitale nominale o ad un multiplo di questa cifra, trascurando le frazioni inferiori al minimo valore nominale inscrivibile sul Gran Libro del Debito pubblico, che è di lire cento.

Art. 4. — La Cassa dei depositi e prestiti, gli Istituti e privati depositari di titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento, ai fini del versamento integrativo in unica soluzione od a rate, di lire 15 per ogni cento lire di capitale nominale sottoscritto del prestito nazionale « Rendita 5 per cento », potranno valersi delle somme disponibili depositate presso di essi, o comunque, di pertinenza dei titolari dei depositi, anche se persone giuridiche o incapaci, in base a semplice richiesta dei titolari o dei rappresentanti dei titolari medesimi, senza necessità di altre formalità.

Per i versamenti della suddetta somma integrativa, i rappresentanti delle persone incapaci o delle persone giuridiche, senza necessità di autorizzazioni, potranno valersi di altri mezzi di spettanza dei loro rappresentati, siano tali mezzi presso di essi o presso Istituti o privati.

In quest'ultimo caso la necessità e lo scopo del prelevamento, potranno essere giustificati in confronto al depositario, mediante dichiarazione dell'Istituto consorziato che riceve la sottoscrizione.

Art. 5. — Se le sottoscrizioni si effettuino mediante il pagamento a rate della somma integrativa di L. 15 per ogni cento lire della rendita 5 per cento, gli Istituti ed i privati depositari avranno il diritto, in dipendenza dei pagamenti ritardati e da essi eseguiti, a riscuotere dai debitori gli interessi di mora nella misura stabilita nell'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

A tale fine avranno il diritto di trattenere i titoli provvisori e definitivi del nuovo prestito da essi ritirati, compresa la quota disponibile. In questa ipotesi saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto Ministeriale 26 settembre 1935-XIII, anche per i depositari non partecipanti al Consorzio pel collocamento del prestito.

La realizzazione dei titoli provvisori o definitivi della rendita 5 per cento, a conto e rischio dei ritardatari, potrà essere effettuata dopo il 28 maggio 1936-XIV, e limitatamente alla parte di detti titoli a libera disposizione del sottoscrittore.

TITOLO II. — *Certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 %.*

Art. 6. — Le domande previste nei precedenti articoli 2 e 3 di questo decreto, relative a certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento, gravati da vincoli di usufrutto, o da ipoteca cauzionale, oppure da vincoli per doti civili ovvero militari, con uniti i detti certificati, verranno presentate agli Istituti componenti il Consorzio, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, e saranno trasmesse alla Direzione generale del Debito pubblico, a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria, in sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

Se i titoli nominativi siano gravati di vincolo di usufrutto l'intestatario del titolo di nuda poprietà dovrà, all'atto della sottoscrizione, presentare tanto il certificato di nuda proprietà quanto il relativo certificato di usufrutto.

Art. 7. — In dipendenza delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 6, saranno emessi due certificati nominativi della « Rendita 5 per cento » aventi la stessa intestazione del certificato nominativo del prestito redimibile 3,50 per cento: uno con i vincoli di usufrutto, o con la ipoteca cauzionale, ovvero col vincolo dotale gravante i titoli presentati in sottoscrizione, e l'altro senza vincoli.

Sarà pure sostituito il certificato di usufrutto con altro della rendita 5 per cento.

Il nuovo certificato nominativo a libera disponibilità dell'intestatario, potrà costituire oggetto di tutte le operazioni consentite dal testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e dal relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 8. — Le persone fisiche capaci, intestatarie di certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento gravati da vincoli di usufrutto, o da ipoteca cauzionale, oppure da vincoli per doti civili o militari, potranno anche chiedere con l'istanza di cui al precedente art. 2, limitatamente, per altro, alla quota del certificato che risulterà a libera disposizione, la consegna da parte della Sezione di Regia tesoreria all'Istituto consorziato che effettuerà la sottoscrizione, di cartelle al portatore del nuovo prestito, ovvero di certificati provvisori al portatore, oppure di certificati provvisori all'ordine, quando la somma integrativa sia pagata a rate.

In questi casi l'intestatario del certificato dovrà fare autenticare la propria firma in calce alla domanda, con l'intervento dei testimoni, da notaio, il quale sarà tenuto ad accertare, oltre alla identità, anche la capacità giuridica del firmatario. L'autenticazione potrà essere eseguita pure da agente di cambio.

Le firme degli ufficiali autenticanti sono esenti da legalizzazione. Le domande suddette sono esenti da registrazione.

TITOLO III. — *Depositi in titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento presso la Cassa dei depositi e prestiti e presso Istituti e privati.*

Art. 9. — Per gli usufrutti, le cauzioni e le doti costituiti su depositi di titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento presso la Cassa dei depositi e prestiti, le domande dei depositanti, che intendano avvalersi della facoltà consentita dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, dovranno essere presentate alla Cassa predetta a Roma, od alla Intendenza di finanza ove il deposito è inscritto.

All'atto di tale presentazione dovrà essere versata alla Cassa depositaria la quota integrativa di L. 15 per ogni cento lire di capitale nominale sottoscritto del prestito nazionale « Rendita 5 per cento ». Il versamento potrà essere effettuato anche a rate, giusta l'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

Art. 10. — La Cassa dei depositi e prestiti presenterà in sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » i titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento, costituiti in deposito, e sostituirà ai detti titoli i certificati provvisori al portatore ovvero i certificati provvisori all'ordine, della rendita 5 per cento, ed a suo tempo i titoli al portatore definitivi della stessa rendita.

Il detto Istituto depositario prenderà annotazione nelle proprie scritture della parte di deposito, che rimane vincolato, e di quella che risulterà a libera disposizione dell'intestatario della polizza.

Quest'ultimo ha, altresì, la facoltà di esibire la polizza comprovante il deposito, per farvi riportare le annotazioni relative all'importo che rimane vincolato ed a quello che è a libera disposizione.

Dei titoli a libera disposizione, se interamente liberati, potrà essere chiesta la restituzione, osservate le disposizioni che regolano l'Istituto depositario.

Art. 11. — Se gli usufrutti, le cauzioni e le doti siano costituiti da depositi in titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento, presso Banche, Casse di risparmio ed Istituti di credito in genere, oppure presso Enti pubblici, società commerciali, ovvero privati, le domande dei depositanti saranno prodotte al depositario. A quest'ultimo verrà effettuato il versamento in danaro di cui al 2° comma del precedente art. 9.

Il depositario tratterrà la domanda, e presenterà, entro dieci giorni da quello della richiesta e del versamento della quota integrativa o della prima rata di essa, i titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento, in sottoscrizione del prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

All'originario deposito saranno sostituiti i certificati provvisori al portatore, ovvero i certificati provvisori all'ordine della « Rendita 5 per cento », oppure i titoli definitivi al portatore della rendita stessa.

I detti certificati o titoli definitivi, che corrispondono alla quota di deposito a libera disposizione, potranno essere consegnati al depositario od a chi per esso, appena risulteranno interamente liberati.

TITOLO IV. — *Depositi del commercio.*

Art. 12. — L'art. 4 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, sarà applicato ai depositi esistenti al 31 dicembre 1935-XIV, presso la Cassa dei depositi e prestiti, per l'esercizio del commercio, costituiti in virtù dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e 3 marzo 1927, n. 296, in titoli nominativi del Prestito redimibile 3,50 per cento, ed in titoli al portatore del prestito stesso.

Sono esclusi i depositi per i quali al 31 dicembre 1935-XIV sia stata disposta la restituzione in titoli al portatore dell'anzidetto prestito, ancorchè i relativi ordinativi risultino ineseguiti.

La sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 per cento », sia dei certificati nominativi, che dei titoli al portatore corrispondenti ai depositi del commercio, vigenti al 31 dicembre 1935-XIV, sarà eseguita dalla Cassa depositaria, a semplice richiesta della Confederazione fascista dei commercianti; anche quando i depositi riguardino eventualmente la Confederazione fascista degli industriali e l'Ente nazionale fascista della cooperazione.

La Confederazione fascista dei commercianti verserà alla Cassa depositaria in unica soluzione, oppure a rate nella misura prescritta, la somma corrispondente alla quota integrativa di L. 15 per ogni cento lire di capitale nominale del prestito nazionale « Rendita 5 per cento », da sottoscrivere per ciascuna provincia del Regno.

Art. 13. — I ruoli speciali di rimborso previsti nel penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, saranno formati dalle Unioni provinciali della Confederazione fascista dei commercianti, a principiare dall'anno 1936-XIV, resi esecutivi dal Prefetto, pubblicati, rimessi all'esattore delle imposte dirette e riscossi con le stesse norme stabilite per i ruoli del contributo obbligatorio sindacale.

I detti ruoli saranno formati ripartendo la somma dovuta da ciascun commerciante, per la propria quota ed i relativi accessori, in nove rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente nell'aprile 1936-XIV.

I commercianti potranno versare, anticipatamente, in unica soluzione, la quota integrativa di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, corrispondente al proprio deposito. Il commerciante che avrà liberato interamente il suo debito entro il mese di gennaio 1936-XIV, non sarà compreso nel ruolo speciale di ricupero di cui al primo comma di questo articolo.

Sui titoli della « Rendita 5 per cento » che sostituiscono, nei singoli depositi, quelli del prestito redimibile 3,50 per cento, è costituito privilegio con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito a garanzia del ricupero dell'anzidetta quota integrativa e dei relativi accessori. Tale privilegio cessarà dal giorno nel quale il depositante avrà estinto il proprio debito considerato in questo articolo.

Art. 14. — Le restituzioni dei depositi per l'esercizio del commercio esistenti al 31 dicembre 1935-XIV, che avvengano per qualsiasi causa, durante il periodo di ricupero, con ruolo speciale, della quota integrativa di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, avranno luogo mediante consegna di titoli al portatore del prestito nazionale « Rendita 5 per cento », previo versamento del residuo debito verso la Confederazione fascista dei commercianti.

La Cassa dei depositi e prestiti emetterà gli ordinativi di consegna dei titoli, su nulla osta delle Unioni provinciali della Confederazione suddetta.

Art. 15. — I depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, che vengono costituiti dal giorno di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, saranno formati mediante certificati provvisori al portatore ovvero titoli al portatore definitivi del prestito nazionale « rendita 5 per cento ». Potranno essere accettati, sino a quando rimarrà aperta la sottoscrizione al prestito nazionale « rendita 5 per cento », anche titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento, purchè il commerciante versi contemporaneamente al deposito dei titoli, alla Cassa dei depositi e prestiti, la quota integrativa di lire quindici per ogni cento lire di capitale nominale, agli effetti della presentazione, a cura della Cassa stessa, dei detti titoli in sottoscrizione del nuovo prestito.

TITOLO V. — *Sottoscrizioni in contanti da parte delle persone che non abbiano la libera disposizione dei loro beni.*

Art. 16. — Sono considerati atti di ordinaria amministrazione le sottoscrizioni in contanti al prestito nazionale rendita 5 per cento, con mezzi di spettanza delle persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, tanto nei casi che il denaro sia in mani degli amministratori, esercenti la patria potestà, tutori e curatori, quanto se esso sia depositato presso Istituti, ovvero privati.

Se il danaro sia presso gli amministratori ed i legali rappresentanti, le sottoscrizioni verranno presentate ad uno degli Istituti consorziati con una domanda, su carta libera, sottoscritta dal rappresentante dell'ente, se si tratti di enti pubblici, ovvero da chi ha la rappresentanza e la firma sociale, se trattisi di società commerciali, oppure dal padre, o dalla madre, o dal tutore, per le persone incapaci, ovvero dal curatore per i minori emancipati e per gli inabilitati.

Nella detta domanda dovrà chiedersi che i certificati provvisori al portatore, ovvero i titoli definitivi al portatore della « Rendita 5 per cento » siano tramutati in certificati nominativi intestati alla persona fisica incapace o di capacità limitata, oppure all'ente o società.

Le sottoscrizioni saranno trasmesse alla Direzione generale del Debito pubblico, dalle Sezioni di Regia tesoreria insieme con le domande ed i certificati provvisori al portatore della « Rendita 5 per cento », oppure con i titoli definitivi al portatore della rendita stessa.

Quando il denaro delle persone che non abbiano la libera disposizione dei loro beni sia depositato presso Istituti o privati, le suddette domande, verranno esibite al depositario, che provvederà alla sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » ed al ritiro dei titoli al portatore della rendita stessa, provvisori o definitivi.

Il tramutamento di questi titoli in certificati nominativi intestati alle persone fisiche incapaci o di capacità limitata, oppure alle persone giuridiche, potrà richiedersi all'atto della sottoscrizione, oppure posteriormente, a cura del depositario. Questo ultimo risponderà dei titoli della rendita 5 per cento sino a quando avrà fatta la consegna dei certificati nominativi ai rappresentanti degli interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2142.**
Autorizzazione alla Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena ad accettare un legato.

N. 2142. R. decreto 28 novembre 1935, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena viene autorizzata ad accettare un legato di lire italiane 20.000 disposto a suo favore dalla defunta signora Adele Magnanini, vedova Nicoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2143.**
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 2143. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, la parte di eredità disposta in favore dell'Istituto medesimo dal defunto signor Giuseppe Borghi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n **2144.**
Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare una donazione.

N. 2144. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare una donazione di lire nominali 20.000, in cartelle della Rendita italiana 3,50 % disposta in suo favore dal signor Francesco Piva.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1935-XIV.
Nuovi divieti di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
211	Lane
212	Cascami e borra di lana
ex 604	Legno di castagno
785	Sommaco
791	Estratti tannici per concia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(7552)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1935-XIII.
Ripartizione della provincia di Ravenna in cinque gruppi di Comuni agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di variare la ripartizione della provincia di Ravenna in cinque gruppi di Comuni, stabilita dal decreto Ministeriale n. 3297 del 30 dicembre 1927;

Visto il nuovo prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per la ripartizione medesima;

Decreta:

È approvata, in sostituzione di quella allegata al decreto Ministeriale n. 3297 del 30 dicembre 1927, l'unita tabella indicante la ripartizione della provincia di Ravenna in cinque gruppi di Comuni, e l'anno in cui, a cominciare dal 1936, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

TABELLA *indicante la ripartizione della provincia di Ravenna in cinque gruppi di Comuni agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.*

GRUPPO 1° (Anno 1936).

1. Ravenna (Sezione S. Alberto)
2. Alfonsine
3. Conselice
4. Russi

GRUPPO 2° (Anno 1937).

1. Faenza
2. Cotignola
3. Solarolo
4. Bagnara di Romagna

GRUPPO 3° (Anno 1938).

1. Brisighella
2. Casola Valsenio
3. Riolo dei Bagni
4. Castelbolognese

GRUPPO 4° (Anno 1939).

1. Lugo
2. Bagnacavallo
3. Fusignano
4. Massalombarda
5. S. Agata sul Santerno.

GRUPPO 5° (Anno 1940).

1. Ravenna (Sezione Ravenna)
2. Ravenna (Sezione Savio)
3. Cervia

Roma, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(7534)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6390	17- 9-1932	2783	Pola	Bullich Michele fu Matteo . .	7-3-1890 - Barbana	Bulli	Berghich Fosca fu Giovanni, moglie; Eufemia ed Anna, figlie.
6391	Id.	2775	Id.	Bullich Antonio di Gregorio .	22-1-1907 - Barbana	Bulli	Liverich Emilia fu Giovanni, moglie.
6392	Id.	450	Id.	Ivancic Giovanni fu Andrea.	7-3-1904 - Villa Decani	Giovannini	Petrigna Rosalia di Giuseppe, moglie; Natalina ed Olivia, figlie.
6393	Id.	2780	Id.	Bullich-Mazzan Gregorio fu Michele	2-2-1856 - Barbana	Bulli-Mazza	Collich Eufemia fu Martino, moglie.
6394	Id.	207	Id.	Koren Giuseppe fu Giovanni .	29-10-1853 - Villa Decani	Coreni	Conciancic Maria fu Giovanni, moglie; Antonia, figlia.
6395	Id.	216	Id.	Kiurman Giovanni fu Antonio.	24-4-1874 - Villa Decani	Cormani	Fortuna Anna di Antonio, moglie.
6396	Id.	2776	Id.	Bullich Giovanni fu Marco . .	22-1-1875 - Barbana	Bulli	Pagliar Maria fu Matteo, moglie; Maria, Giacomo, Biagio, Marco ed Emilia, figli.
6397	Id.	2769	Id.	Budich Giovanni fu Giorgio .	3-7-1878 - Barbana	Budi	Conto Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni, Antonio, Fosca, Natale e Rocco, figli.
6398	18- 9-1932	209	Id.	Kovacic Angelico fu Giuseppe.	18-6-1903 - Villa Decani	Covacci	Franca Antonio di Antonio, moglie.
6399	19- 9-1932	1615	Id.	Cerbich Fioretto fu Antonio .	11-11-1885 - Valle d'Istria	Cerbini	Grabar Antonia fu Giacomo, Moglie; Antonia, Iolanda, Ersilia, Erma e Virgilia, figlie.
6400	Id.	2710	Id.	Berghic Martino di Pasquale.	4-9-1907 - Barbana	Berghi	Collich Anna di Paolo, moglie; Giuseppe, figlio.
6401	Id.	449	Id.	Jurisevic Giovanni fu Antonio.	24-8-1878 - Villa Decani	Giorgesi	Svab Orsola di Giuseppe, moglie; Anna, Giovanni, Pietro e Giuseppe, figli.
6402	Id.	1252	Id.	Popovich Michele di Antonio.	21-9-1884 - Moncalvo di Valle	Delprete	Cechich Anastasia fu Martino, moglie; Giovanna, Maria, Antonio e Michele, figli.
6403	Id.	758	Id.	Grubich Nicolò fu Antonio. .	4-3-1893 - Valle	Rubbini	Mattessich Antonia di Domenico, moglie; Antonio ed Alma, figli.
6404	Id.	723	Id.	Giugovaz Vittorio di Antonio .	24-3-1904 - Cuberton di Grisignana	Giovini	Raccar Marina di Matteo, moglie; Giovanni, Vittoria e Rosetta, figli.
6405	Id.	2742	Id.	Bolcovich Antonio fu Antonio.	20-8-1900 - Castelnuovo d'Arsa	Bolconi	Romano e Giuseppe, fratelli.
6406	Id.	2730	Id.	Bille Matteo di Matteo	26-1-1907 - Barbana	Billi	Collich-Juressa Albina di Martino, moglie; Emilio-Matteo, figlio.
6407	Id.	2673	Id.	Bususcovich Virgilio fu Michele	13-2-1898 - Valle	Boselli	Fioretti Apollonia di Domenico, moglie; Lutine e Michele, figli.
6408	20- 9-1932	451	Id.	Ivancic Giovanni fu Giuseppe	20-4-1869 - Villa Decani	Giovannini	Novak Maria fu Giuseppe, moglie; Albina, Giovanni, Anna e Lorenzo, figli; Crismancic Lucia, nuora; Giovanni, Danilo e Maria, nepoti.
6409	Id.	447	Id.	Jenko Giovanni fu Giovanni .	8-8-1863 - Villa Decani	Gengo	Metved Maria fu Pietro, moglie; Giovanni, figlio; Lovrecic Anna, nuora; Silvestro e Raffaele, nepoti.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6410	21- 9-1932	213	Pola	Obat Giovanni fu Giovanni . .	28-8-1867 - Sgonico	Abatelli	Resar Santina fu Michele, moglie; Giovanna, Luigia e Vittorio, figli.
6411	Id.	448	Id.	Jurisevic Antonio fu Giacomo. .	17-8-1856 - Villa Decani	Giorgesi	Anna, sorella; Giovanni, figlio; Franca Maria, nuora; Augusta, Rosalia, Augusto, Mirco e Giovanni, nepoti;
6412	22- 9-1932	757	Id.	Grabar Pietro fu Giacomo . .	15-11-1899 - Valle	Grabba	Giovanelli Antonia fu Luigi, moglie; Pietro, Mario e Pompeo; Tuffolin Orsola, madre.
6413	Id.	225	Id.	Krainz Giovanni fu Giovanni .	21-4-1895 - Pirano	Raineri	Zlatich Maria fu Giovanni, moglie; Paola, Giovanni, Olivia, Anna, Maria, Vittorio e Silvano, figli.
6414	Id.	1166	Id.	Puzzer Matteo fu Dario . . .	16-3-1871 - Grisignana	Purini	Dallestier Maria fu Giovanni, moglie; Giusto, Anna, Amelia, Pia, figli; Andrea, fratello; Daris Maria, nuora.
6415	Id.	721	Id.	Giugovaz Matteo fu Matteo . .	20-8-1866 - Cuberton di Grisignana	Giulietti	Giugovaz Maria di Matteo, moglie; Giovanni, figlio; Giugovaz Maria, nuora; Michele e Celestinata, nepoti; Lucia, sorella.
6416	23- 9-1932	734	Id.	Giugovaz Angela fu Antonio .	4-1-1882 - Cuberton di Grisignana	Giovini	Umberto e Mario, figli; Giugovaz Matteo, cognato.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota n. 8830-XVIII del 17 dicembre 1935-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1935-XIV.

(7553)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 19 dicembre 1935-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 292 del 16 dicembre 1935-XIV, contenente agevolezze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

(7554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 45

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 950 — Data: 22 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Appierto Raffaele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita: L. 55, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 23 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Bordone Santi fu Gaetano, domiciliato a Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, prestito redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 1900, con decorrenza dal 1º luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6113)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 41.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 6 novembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Notar Ernesto Lima per conto di Pecoraino Caterina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 20 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aosta — Intestazione: Falorsi Lina di Romualdo in Gagliotti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 %, prestito redimibile — Capitale L. 60.000, con decorrenza 1º gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 11 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza d'Imperia — Intestazione: Roverio Francesco per conto di Corradi Maria Lucrezia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita 3,50 %, prestito redimibile — Capitale L. 40.000, con decorrenza 1º luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5973)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	235418 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Bazzicalupo Raffaele fu Leopoldo . . . . L. per la proprietà: Bazzicalupo Francesco fu Leopoldo, domic. a Napoli.	40 —
»	82126 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	80 —
Prestito Nazionale 5 %	27972 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —
»	33702	Bazzicalupo Raffaele fu Leopoldo domic. a Napoli . . . . »	190 —
»	14267	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Consolidato 3,50 % (1906)	815821	Intestata come la precedente . . . . »	276,50
»	748075	Intestata come la precedente . . . . »	17,50
Consolidato 5 %	464811	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Valiano, frazione del comune di Montepulciano (Siena) . . . . »	5 —
Consolidato 3,50 % (1906)	268131	Beneficio parrocchiale di San Vito in Asolo in Altivole (Treviso) . . . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	544517	Beneficio parrocchiale di San Nicolao in Monteu Roero (Cuneo) . . . . . . »	10 —
Consolidato 3,50 % (1906)	148929	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Cherasco (Cuneo) . . . . »	14 —
Consolidato 5 % (Polizza combattenti)	31122	Meroni Mario fu Giuseppe, domic. a Pognana (Como) . . . . »	20 —
Consolidato 5 %	404927 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Boratto Achille fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre Franck Elisabetta fu Roberto, vedova Boratto, domic. a Napoli . . . . » per l'usufrutto: Franck Elisabetta fu Roberto, vedova di Boratto Ugo, domic. a Napoli.	225 —
Consolidato 5 % (Polizza combattenti)	12081	Petrucci Michele di Antonio, domic. a Villa Penna (Teramo) . . . . »	20 —
»	20682	Valori Agostino di Raffaello, domic. a Montelparo (Ascoli Piceno) . . . . . »	20 —
Consolidato 5 %	470917 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità di Sciacca (Agrigento) . . . . . . » per l'usufrutto: Guirreri Maria-Teresa fu Luigi, vedova di Allegro Baldassarre, domic. a Sciacca (Agrigento).	290 —
»	404406 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Moretta Domenica fu Giacomo, vedova di Gervasoni Pietro, domic. a Brescia . . . . » per la proprietà: Pio Luogo Arfani (Brescia)	2.045 —
»	404407 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Istituto Derelitti (Brescia)	1.535 —
»	404408 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Pio Istituto Infanzia abbandonata Vittorio Razzetti (Brescia)	510 —
»	404409 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Pio Istituto Pavoni (Brescia)	510 —
»	404410 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la propriet: Ricovero Cantù (Brescia).	510 —
»	404411 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Pedrali Caterina fu Bortolo, moglie di Fossati Alessandro, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	404412 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Pedrali Dorina fu Bortolo, nubile, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	404413 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Gervasoni Leone fu Pietro, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	404414 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Gervasoni Giuseppe fu Pietro, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	404415 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Gervasoni Carlo fu Pietro, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	404416 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Gervasoni Luigi fu Pietro, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	404418 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Gervasoni Valentino fu Pietro, domic. a Ceccaglio (Brescia).	265 —
»	405780 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: P. Luogo Orfanotrofio (Brescia).	110 —
»	405781 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: P. Istituto Derelitti (Brescia).	80 —
»	405782 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: P. Istituto Infanzia Abbandonata Vittoria Razzetti (Brescia).	25 —
»	405783 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà. P. Istituto Pavoni (Brescia).	25 —
»	405784 solo certif. di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Ricovero Cantù (Brescia).	25 —
Debito delle Venezie	1300	Comune di Arco (Trento) . . . . »	31,50
Consolidato 5 %	361645	Guglielmucci Genoveffa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Guglielmucci Anna Maria fu Nicola, domic. a Fragneto l'Abate (Benevento) . . . . . . »	10 —
»	361646	Guglielmucci Giuseppe fu Michele, minore ecc. come la precedente . . . . . »	10 —
»	361647	Guglielmucci Marialibera fu Michele, minore ecc. come la precedente . . . . »	10 —
»	361648	Guglielmucci Pasqualina fu Michele, minore ecc. come la precedente . . . . »	10 —
»	361649	Guglielmucci Teresa fu Michele, minore ecc. come la precedente . . . . . »	10 —

(3416) Roma, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII. *Il direttore generale:* CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 dicembre 1935-XIV - N. 268

S. U. A. (Dollaro)	12,435	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,40	Polonia (Zloty)	234,59
Francia (Franco)	82,10	Spagna (Peseta)	170,40
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	8,38	Rendita 3,50 % (1906)	69,55
Austria (Shilling)	2,209	Id. 3,50 % (1902)	65,70
Belgio (Belga)	2,0925	Id. 3 % lordo	44,175
Canadà (Dollaro)	12,32	Prest. redim. 3,50 % - 1934	65,45
Cecoslovacchia (Corona)	51,60	Obbl. Venezie 3,50 %	81,65
Danimarca (Corona)	2,745	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	89,225
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	89,175
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	78,725
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	78,85
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 22 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 13047 trascritto il 28 febbraio 1931.
Trasferimento totale da Bertuetti Enrico e Biroli Mario, a Milano, alla Società Anonima Italiana Berra, a Milano, della privativa industriale n. 197825 reg. gen.; vol. 562, n. 101 reg. att., con decorrenza dal 30 aprile 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Mattoni vuoti sagomati per fabbricare coperture, travi sostegni, ecc. armati e portanti liberamente ».
(Apporto come da atto di costituzione di società anonima del 25 febbraio 1930, registrato il 26 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Milano n. 10902, vol. 604, atti pubblici).

N. 13048 trascritto il 28 febbraio 1931.
Trasferimento totale da Bertuetti Enrico e Biroli Mario, a Milano, alla Società Anonima Italiana Berra, a Milano, della privativa industriale n. 255780 reg. gen.; con decorrenza dal 28 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei laterizi forati ».
(Apporto come da atto di costituzione di società anonima del 25 febbraio 1930, registrato il 26 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Milano n. 10902, vol. 604, atti pubblici).

N. 13049 trascritto il 17 novembre 1931.
Trasferimento totale da Riggio Attilio, a Brescia, alla Società Anonima Metallurgica Bresciana, già Tempini, a Brescia, della privativa industriale n. 290739-reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Spoletta a doppia concussione per proiettili di artiglieria e bombe per armi da lancio ».
(Atto di cessione del 5 dicembre 1930, registrato il 24 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Brescia n. 2686-1, vol. 240, atti privati).

N. 13050 trascritto il 7 marzo 1932.
Trasferimento totale da Antolisei Giuseppe e Badino Matteo, a Torino, a Antolisei Giuseppe, a Torino, della privativa industriale n. 301300 reg. gen.; con decorrenza dal 29 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la disinfezione delle stoviglie ».
(Atto di cessione del 1° marzo 1932, registrato il 2 marzo 1932 all'ufficio demaniale di Torino n. 32344, atti privati).

N. 13051 trascritto il 7 marzo 1932.
Trasferimento totale da Antolisei Giuseppe e Badino Matteo, a Torino, ad Antolisei Giuseppe, a Torino, del modello di fabbrica n. 9114 reg. gen.; con decorrenza dall'8 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Candela disinfettante forata assialmente per apparecchi di disinfezione dell'acqua e delle stoviglie in bacinelle o vasche da lavaggio ».
(Atto di cessione del 1° marzo 1932, registrato il 2 marzo 1932 all'ufficio demaniale di Torino n. 32344, atti privati).

N. 13052 trascritto il 26 luglio 1932.
Trasferimento totale da Marischka Carl e Brandl Hans, a Vienna, alla B. M. Grasmesser A. G., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 277808 reg. gen.; con decorrenza dal 19 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Contatore di gas ».
(Atto di cessione del 7 luglio 1932, registrato il 22 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 2784, vol. 437, atti privati).

N. 13053 trascritto il 13 luglio 1932.
Trasferimento totale da Drigani Carlo, a Milano, a Piperno Odorico, a Milano, della privativa industriale n. 287879 reg. gen.; con decorrenza dal 28 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Ferro da stiro a gas ».
(Atto di cessione dell'8 luglio 1932, registrato il 9 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Milano n. 67, vol. 3311, atti privati).

N. 13054 trasferito il 1° luglio 1932.
Trasferimento totale dalla ditta Joh. Kremenezky, a Vienna, alla Elektrische Gluchlampenfabriken Joh. Kremenezky A. G., a Vienna, della privativa industriale n. 269790 reg. gen.; con decorrenza dal 28 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Resistenza regolabile di alta capacità ohmica e processo per la sua fabbricazione ».
(Atto di cessione dell'8 giugno 1932, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Torino n. 48881, vol. 522, atti privati).

N. 13055 trascritto il 4 luglio 1932.
Trasferimento totale da Esmarats Juan, a Barcellona, a Solé y Saderra Joaquin, a Barcellona, della privativa industriale n. 291088 reg. gen.; con decorrenza dal 28 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per la preparazione di listelli di legno e materiale fibroso serventi a fare cerchi ».
(Atto di cessione del 7 giugno 1932, registrato il 1° luglio 1932 all'ufficio demaniale di Torino n. 132, vol. 522 atti privati).

N. 13056 trascritto il 5 luglio 1932.
Trasferimento totale da Tessitore Carlo Enrico, a Savona, a Bayon Fernando, a Savona, della privativa industriale n. 288001 reg. gen.; con decorrenza dal 20 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Barella scomponibile a con parti intercambiabili per montagna, per trincea e per trasporti rapidi ».
(Atto di cessione del 20 giugno 1932, registrato il 25 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Savona n. 4162, vol. 12 atti privati).

N. 13057 trascritto il 28 luglio 1932.
Trasferimento totale dalla Société Tribaud Gibbs & C.ie, a Parigi, alla Società Anonima Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano, della privativa industriale n. 301117 reg. gen.; con decorrenza dal 17 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Astuccio per sapone da barba ».
(Atto di cessione del 24 maggio 1932, registrato il 19 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 2190, vol. 437, atti privati).

N. 13058, trascritto il 30 luglio 1932.
Trasferimento totale da Klein Albert, a Stoccarda, alla Carrier Engineering Co. Ltd., a Buckingham, della privativa industriale n. 204120 reg. gen.; vol. 652, n. 155 reg. att., con decorrenza dal 3 ottobre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Méthode de réfrigération ».
(Atto di cessione del 4 maggio 1932, registrato il 25 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41828, vol. 432, atti privati).

N. 13059, trascritto il 27 giugno 1932.
Licenza d'uso da Del Giulio Giuseppe e Groff Tullio, a Verona, al Ministero della Guerra (Genio militare), a Roma, della privativa industriale n. 266924 reg. gen.; con decorrenza dall'11 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Funivia per persone e merci a vettura locomotrice ».
(Atto di cessione del 20 febbraio 1932, registrato il 6 aprile 1932 all'ufficio demaniale di Verona, n. 3623, vol. 204, atti pubblici).

N. 13060, trascritto il 3 agosto 1932.
Trasferimento totale da Leonardi Giovanni, a Roma, a Jourdan Felix, a Roma, della privativa industriale n. 299404 reg. gen.; con decorrenza dal 24 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per ottenere allumina praticamente pura da bauxiti ricche di silice trattando contemporaneamente un sale o una roccia contenento soda o potassa, per produrre insieme alla allumina, un sale di sodio o di potassio di valore commerciale superiore a quello della materia prima ».
(Atto di cessione dell'11 luglio 1933, registrato il 12 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1572, vol. 437, atti privati).

N. 13061, trascritto l'8 agosto 1932.
Trasferimento totale da Haw Jakob, a Berlin-Staaken, alla Propeller A. G., a Schaffhausen a/Rhein, della privativa industriale n. 273526 reg. gen.; con decorrenza dal 12 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Elica con ali regolabili ».
(Atto di cessione del 14 luglio 1932, registrato il 29 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3366, vol. 437, atti privati).

N. 13062, trascritto il 12 agosto 1932.
Trasferimento totale da Magistroni Giovanni, a Milano, a Sisti Giovanni, a Castellanza - Varese, della privativa industriale numero 297624 reg. gen.; con decorrenza dal 28 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Furgoncino a triciclo a scartamento regolabile ».
(Atto di cessione del 1° agosto 1932, registrato il 3 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 206, vol. 3411, atti privati).

N. 13063, trascritto il 18 agosto 1932.
Trasferimento totale da Greter Carl, a Berlin-Wilmersdorf, alla Trustverwaltungs A. G., a Zurigo, della privativa industriale numero 273868 reg. gen.; con decorrenza dal 29 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Interruttore a bottone ».
(Atto di cessione del 22 gennaio 1932, registrato il 9 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4376, vol. 438, atti privati).

N. 13064, trascritto il 23 agosto 1932.
Trasferimento totale dalla Worbla S. A., a Papiermühle, Berna, alla C. F. Boehringer e Soehne G. m. b. H. a Mannheim-Waldhof, della privativa industriale n. 294064 reg. gen.; con decorrenza dal 2 dicembre 1930 per l'invenzione dal titolo:
« Adesivo solido in forma di fogli perforati ».
(Atto di cessione del 27 luglio 1932, registrato il 19 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5239, vol. 438, atti privati).

N. 13065, trascritto il 1° agosto 1932.
Trasferimento totale da Wilkinson Francis Clarence Walter, a Burnham e Crane Packing Ltd., a Slough (Gran Bret.), alla Crane Packing Ltd., a Slough (Gran Bret.), della privativa industriale n. 288310 reg. gen.; con decorrenza dal 4 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento relativo alle guarnizioni per macchine, e particolarmente per i tubi dei condensatori ».
(Atto di cessione del 2 giugno 1932, registrato il 26 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5912, vol. 523, atti privati).

N. 13066, trascritto il 1° agosto 1932.
Trasferimento totale da Wilkinson Francis Clarence Walter, a Burnham, e Crane Packing Limited, a Slough (Gran Bretagna), alla Crane Packing Ltd., a Slough (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 301504 reg. gen.; con decorrenza dall'11 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai condensatori ed altri apparecchi di scambio di calore ».
(Atto di cessione del 2 giugno 1932, registrato il 26 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5912, vol. 523, atti privati).

N. 13067, trascritto il 1° agosto 1932.
Trasferimento totale da Wilkinson Francis Clarence Walter, a Burnham e Crane Packing Ltd., a Slough (Gran Bretagna), alla Crane Packing Ltd., a Slough (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 304798 reg. gen.; con decorrenza dal 20 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema e disposizione per il montaggio a tenuta dell'estremità di un tubo in una piastra tubiera o simile, per condensatori tubolari ed altri apparecchi di scambio di calore ».
(Atto di cessione del 2 giugno 1932, registrato il 26 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5912, vol. 523, atti privati).

N. 13068, trascritto il 6 agosto 1932.
Trasferimento totale dalla Messter-Optikon G. m. b. H., a Berlino, alla Société Carl Zeiss, a Jena, della privativa industriale n. 284655 reg. gen.; con decorrenza dal 21 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio fotografico a pellicola ».
(Atto di cessione del 19 febbraio 1932, registrato il 3 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7007, vol. 523, atti privati).

N. 13069, trascritto l'8 agosto 1932.
Trasferimento totale da Hugel Georges, a Strasburgo, Boistel Maurice, a Brebach e Paul Marcel, a Nancy, alla Société d'Etudes Chimiques Appliquées S. E. C. A., a Nancy, della privativa industriale n. 267645 reg. gen.; con decorrenza dal 27 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di catalizzatori per l'idrogenazione delle sostanze organiche, e loro applicazione all'idrogenazione delle sostanze stesse, in particolare all'idrogenazione dei prodotti di distillazione dei carboni fossili e dei petroli ».
(Atto di cessione del 23 febbraio 1932, registrato il 3 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7010, vol. 523, atti privati).

N. 13070, trascritto il 12 agosto 1932.
Trasferimento totale da Roffeni-Tiraferri Luigi, a Bologna, a Smith Dennis Eric, a Londra, della privativa industriale n. 303105 reg. gen.; con decorrenza dal 12 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di fibre tessili da piante tessili di qualità scadenti, come la canapa di scarto, la paglia di lino, l'ortica, il topinambour, la ginestra, o simili ».
(Atto di cessione del 13 luglio 1932, registrato il 9 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7587, vol. 523, atti privati).

N. 13071, trascritto il 5 agosto 1932.
Trasferimento totale da Gaisman Henry Jacques, a New York, alla Gillette Safety Razor Co. costituita con le leggi del Delaware, a Boston, Mass. della privativa industriale n. 212317 reg. gen.; volume 623, n. 22 reg. att., con decorrenza dal 27 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Rasoir de sûreté ».
(Atto di cessione del 19 maggio 1932, registrato il 30 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Genova, n. 2623, vol. 656, atti privati).

N. 13072, trascritto il 30 agosto 1932.
Trasferimento totale da Colombo Domenico Enrico, a Cantù, alla Soc. an. R. Persenico & C., a Chiavenna, della privativa industriale n. 303170 reg. gen.; con decorrenza dal 14 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Sci pieghevole ».
(Atto di cessione del 19 agosto 1932, registrato il 22 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 280, vol. 3411, atti privati).

N. 13073, trascritto il 6 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Italiana Gardy, a Torino, alla Soc. An. « Ambra », a Torino, della privativa industriale n. 290460 reg. gen.; con decorrenza dal 17 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di collegamento elettrico amovibile ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 22 luglio 1932).

N. 13074, trascritto il 9 settembre 1932.
Trasferimento totale da Nicolai Kurt, a Charlottenburg, alla Nicolai-Kolbenschieber G. m. b. H., a Elbing, della privativa industriale n. 230830 reg. gen.; vol. 610, n. 117 reg. att., con decorrenza dal 30 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Cassetto a stantuffo a compensazione di pressione diviso a più parti ».
(Atto di cessione dell'11 agosto 1932, registrato il 6 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6557, vol. 439 atti privati).

N. 13075, trascritto il 30 settembre 1932.
Trasferimento totale da Dietmann Paul Wilhelm, a Jönköping (Svezia), all'Aktiebolaget Siefvert e Fornander, a Kalmar, della privativa industriale n. 298556 reg. gen.; con decorrenza dal 24 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nel sistema per fermare gli involucri di scatole di fiammiferi e simili ».
(Atto di cessione del 25 agosto 1932, registrato il 27 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5703, vol. 439, atti privati).

N. 13076, trascritto il 1° settembre 1932.
Trasferimento totale da Jabas Paul, a La Chaux de Fonds (Svizzera), alla Manufacture Jurassiene S. A., a La Chaux de Fonds (Svizzera), della privativa industriale n. 278540 reg. gen.; con decorrenza dal 10 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina parlante da viaggio ».
(Atto di cessione del 22 giugno 1932, registrato il 25 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11354, vol. 3439, atti privati).

N. 13077, trascritto il 1° settembre 1932.
Trasferimento totale da Schenitza Philippe, a Zurigo, a Vogtle Federico, a Milano, della privativa industriale n. 245697 reg. gen.; vol. 714, n. 245 reg. att., con decorrenza dal 27 gennaio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per distaccare le incrostazioni e per prevenire la loro formazione nelle caldaie ».
(Atto di cessione del 30 luglio 1932, registrato il 23 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11352, vol. 3439, atti privati).

N. 13078, trascritto il 23 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Müller & Mann, a Barmen, alla Pfenning-Schumacher-Werke G. m. b. H., a Wuppertal-Barmen, della privativa industriale n. 239621 reg. gen.; vol. 690, n. 132 reg. att., con decorrenza dal 22 maggio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di masse colorabili del sangue ».
(Atto di cessione del 29 luglio 1932, registrato il 15 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14735, vol. 3440, atti privati).

N. 13079, trascritto il 23 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Müller & Mann, a Barmen, alla Pfenning-Schumacher-Werke G. m. b. H., a Wuppertal - Barmen, della privativa industriale n. 243856 reg. gen.; vol. 714, n. 94 reg. att., con decorrenza dal 6 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di un materiale industriale nobile del sangue secco solubile ».

(Atto di cessione del 29 luglio 1932, registrato il 15 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14735, vol. 3440, atti privati).

N. 13080, trascritto il 23 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Müller & Mann, a Barmen, alla Pfenning-Schumacher-Werke G. m. b. H., a Wuppertal - Barmen, della privativa industriale n. 246913 reg. gen.; vol. 718, n. 136 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la fabbricazione di prodotti industriali del sangue ».
(Atto di cessione del 29 luglio 1932, registrato il 15 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14735, vol. 3440, atti privati).

N. 13081, trascritto il 27 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 263544 reg. gen.; con decorrenza dal 7 novembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di corpi di più metalli in forma di lamiera ».
(Atto di cessione del 18 giugno 1932, registrato il 9 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13691, vol. 3440, atti privati).

N. 13082, trascritto il 27 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 276168 reg. gen., con decorrenza dal 18 gennaio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Leghe austinitiche di acciaio al cromo nichel ».
(Atto di cessione del 18 giugno 1932, registrato il 9 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13691, vol. 3440, atti privati).

N. 13083, trascritto il 27 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 283303 reg. gen.; con decorrenza dal 7 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Leghe di acciaio al cromo od al nichel-cromo chimicamente neutrali ».
(Atto di cessione del 18 giugno 1932, registrato il 9 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13691, vol. 3440 atti privati).

N. 13084, trascritto il 2 settembre 1932.
Licenza d'uso non esclusiva da Rosatelli Celestino, a Torino, alla Fiat Società Anonima, a Torino, della privativa industriale n. 308229 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle ruote orientabili di coda degli aeroplani ».
(Atto di concessione del 19 agosto 1932, registrato il 19 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8152, vol. 523, atti privati).

N. 13085, trascritto il 12 settembre 1930.
Trasferimento totale da Bodkin Irving Samson, a New York, alla Gillette Safety Razor Co., costituita con le leggi del Delaware, a Boston Mass., della privativa industriale n. 292670 reg. gen.; con decorrenza dal 12 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei rasoi di sicurezza ».
(Atto di cessione del 9 luglio 1932, registrato il 27 agosto 1932 all'ufficio demaniale di Genova, n. 4870, vol. 656, atti privati).

N. 13086, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo, alla Patentverwertungs A. G. « Alpina », a Basel, della privativa industriale n. 202696 reg. gen.; vol. 584, n. 249 reg. att., con decorrenza dal 6 settembre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di ammoniaca dall'azoto e dall'idrogeno ».
(Atto di cessione dell'8 aprile 1932, registrato il 28 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8493, vol. 439, atti privati).

N. 13087, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 266093 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle pile foto-elettriche o ad esse relative ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13088, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 284901 reg. gen.; con decorrenza dal 28 settembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fotografia di immagini parlanti o riferentisi a questa ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13089, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 282235 reg. gen.; con decorrenza dal 10 settembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi di cinematografia parlante o ad essi relativi ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13090, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 272479 reg. gen.; con decorrenza dal 15 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi riproducenti suoni o riferentisi ad essi ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13091, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 222834 reg. gen.; vol. 665, n. 42, reg. att., con decorrenza dal 19 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Films pour phono-scènes cinématographiques ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13092, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 242976 reg. gen.; vol. 710, n. 58 reg. att., con decorrenza dal 2 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sorgente di luce ad alto valore attinico e conduttività per la fotografia del suono ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13093, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 242979 reg. gen.; vol. 705, n. 131 reg. att., con decorrenza dal 2 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per la presa ininterrotta di fotografie di oggetti, scene e simili e per la registrazione ininterrotta dei suoni prodotti da detti oggetti o scene o simili ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13094, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 222916 reg. gen.; vol, 665, n. 107 reg. att., con decorrenza dal 30 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif enregistreur de sons, pour appareils cinématographiques de prises de vues ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13095, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 274633 reg. gen.; con decorrenza dal 4 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei meccanismi per la propulsione delle pellicole cinematografiche o connessi ad essi ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13096, trascritto il 6 ottobre 1932.
Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij

Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 266178 reg. gen.; con decorrenza dal 31 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle pellicole cinematografiche parlanti o ad essi relativi ».

(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 38248, vol. 435 atti privati).

N. 13097 trascritto il 6 ottobre 1932.

Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 272994 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine di proiezione di immagini o inerenti a queste ».

(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 38248, vol. 435, atti privati).

N. 13098, trascritto il 6 ottobre 1932.

Trasferimento totale dalla British Talking Pictures Limited, a Londra, alla N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij Voor Sprekende Films, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 266092 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli schermi per vedute cinematografiche o riferentisi ad esse ».

(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 24 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 38248, vol. 435 atti privati).

N. 13099 trascritto l'8 ottobre 1932.

Trasferimento totale da Brooks Glenn Russell, a Cleveland Ohio, alla The Smith Engineering Company, costituita con le leggi dell'Ohio, a Cleveland Ohio, della privativa industriale n. 298951 reg. gen.; con decorrenza dal 25 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nelle eliche a passo variabile ».

(Atto di cessione del 25 luglio 1932, registrato il 5 ottobre 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 8992, vol. 434, atti privati).

Roma, agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore: ARISTIDE ZENGARINI.

(7535)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa Soc. An. Coop. di lavoro e consumo, con sede in Roccalbegna, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7537)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 113;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Navali	N. 8
Meccanici	» 2
Totale	N. 10

Qualora il numero dei posti messi a concorso per la specialità navali non fosse ricoperto, i concorrenti per la specialità meccanici che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere di essere nominati, nell'ordine della graduatoria, ai posti rimasti vacanti nella specialità navali assumendo l'obbligo di seguire in questa specialità il periodo di esperimento.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili, Div. P. C. Sez. 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;
e) le specialità per le quali concorrono.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 40 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesse. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale (professionale di 3° grado) o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze Armate dello Stato in servizio permanente effettivo, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;

membri: due ufficiali superiori del Genio navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo; un capo disegnatore tecnico principale per ciascuna specialità; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi di ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattente ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni); gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiamo dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo B.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lire 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1935 - Anno XIV, registro 67, foglio 296.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (*)	Se l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana ...	2	Scritto (1).
2	Lingue estere	1	Scritto (1) (2) (4).
3	Matematica.............	3	Scritto (1) e orale.
4	Fisica e chimica	2	Orale.
5	Nozioni speciali.........	2	Orale.
6	Disegno	3	Grafico (3).

(*) - I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(1) - La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) - Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alle specialità.

(3) - La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne la esecuzione in tre giornate.

(4) - Per le prove facoltative la durata sarà fissata dalla Commissione.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2 — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3 — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale, Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado, superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 4 — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisici.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15. Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16. Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 — *Nozioni speciali.*

Disegnatori navali:

1. Cenni sui diversi tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazione.
2. Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3. Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.
4. Navi di ferro. Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Struttura longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.
5. Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6. Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7. Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8. Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento, e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9. Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.
10. Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressione, taglio torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12. Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.
13. Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14. Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15. Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
16. Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17. Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18. Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1. Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2. Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.
3. Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Cenni sui surriscaldatori.
4. Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, scuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.
5. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.
6. Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7. Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.
8. Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.
9. Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e vericelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.
10. Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.
12. Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
13. Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15. Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6 — *Disegno.*

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(7547)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.